



PROVINCIA DI TERNI

SETTORE RISORSE UMANE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

SERVIZIO PATRIMONIO ECONOMATO PROVVEDITORATO

Viale della Stazione, 1 – 05100 TERNI – P. IVA 00179350558

Tel. 0744483281 – Fax 0744483219 – E-mail patrimonio@provincia.terni.it

CAPITOLATO TECNICO (all. A)

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI PORZIONE DI TERRENO di mq. 20 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO MOBILE E TEMPORANEO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CARTOLERIA SITO IN ORVIETO LOC.TA' CICONIA

1. Oggetto della gara

La gara ha per oggetto la concessione a titolo oneroso di una porzione di terreno di proprietà della Provincia di Terni catastalmente individuato al foglio 130, part.lla 971/parte del NCT del Comune di Orvieto, (presso area scolastica di Ciconia) di mq.20, ove installare (come da punto indicato in planimetria) una struttura temporanea e mobile tipo chiosco, della dimensione massima di mq, 20, da adibire all'esercizio di una attività commerciale di cartoleria.

La struttura in parola deve essere ubicata in corrispondenza dell'angolo del piazzale, in maniera da ridurre al minimo l'interferenza con i posti auto. Debbono essere mantenute e preservate le alberature site nella aiuola adiacente e sono a carico del concessionario tutte le potature necessarie per il posizionamento della struttura nonché tutti i futuri interventi che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della stessa, previa autorizzazione dell'Ente.

La concessione oggetto del presente capitolato tecnico potrà essere esercitata esclusivamente nel luogo indicato.

L'utilizzo dello spazio oggetto di concessione e l'attività di cartoleria dovranno essere esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nelle rispettive materie.

2. Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 6 rinnovabile per uguale periodo su apposita richiesta del titolare della concessione ai sensi della normativa vigente, qualora l'Amministrazione non abbia nulla da eccepire in relazione alla condotta del concessionario.

3. Canone

Il concessionario, dovrà corrispondere alla Provincia il canone offerto in sede di gara a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Tale canone sarà corrisposto annualmente, e dal 2° anno sarà integrato secondo l'indice ISTAT Foi. Si intendono esclusi dal canone, e comunque a carico del concessionario, tutte le spese inerenti la gestione dell'attività commerciale con particolare riferimento alle spese per utenze (acqua, energia elettrica, tarsi ecc.) tutte direttamente intestate al concessionario.

Il canone dovrà essere corrisposto, inderogabilmente, in due rate semestrali anticipate.

Il mancato pagamento totale o parziale di 2 rate consecutive costituirà in mora il concessionario e la Provincia potrà procedere alla risoluzione di diritto con conseguente decadenza nella concessione.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Provinciale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale salvo ogni azione per il maggior danno.

4. Impegni e doveri del concessionario

Il concessionario si impegna a realizzare una struttura mobile, temporanea e idonea (chiosco) ove svolgere l'attività commerciale, sulla base di:

- Depliant originali o foto del chiosco temporaneo e mobile che si intende installare

- Autorizzazioni ottenute e inerenti l'installazione del chiosco;
- Schede tecniche contenenti le descrizioni del chiosco e attestanti le specifiche tecniche richieste per l'installazione a regola d'arte;
- Certificazione di conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza del chiosco da installare;

Sono a carico del concessionario:

- Le opere di realizzazione della struttura mobile e temporanea, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati.
- Tutte le spese necessarie per l'adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico - sanitari e di sicurezza per come previsto dal Comune e dalla Asl.
- L'acquisto degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti necessari alla gestione dell'attività la gestione e manutenzione degli stessi, nonché eventuali migliorie ed un adeguato livello di decoro estetico.
- La realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative vigenti.
- La richiesta e l'ottenimento di eventuali pareri e autorizzazioni e permessi da parte di pubbliche amministrazioni e degli atti amministrativi necessari all'effettuazione dei lavori di installazione della struttura e all'avvio dell'attività commerciale.
- L'uso e la gestione dello spazio oggetto di concessione in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale è stato concesso.

L'assunzione a proprio e totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario, rimanendo esclusa la Provincia da ogni eventuale responsabilità in materia. Il concessionario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutto il personale ed i relativi costi ed oneri restano a carico del concessionario, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere dovrà derivare a carico della Provincia di Terni.

- Il pagamento di imposte, tasse e oneri di competenza.
- Tutte le opere di urbanizzazione e di impianto (previamente autorizzate dall'Ente) che si rendessero necessarie per l'installazione e gli oneri di manutenzione il mantenimento della struttura.

5. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente e/o indirettamente all'Amministrazione o a terzi dalle imprese esecutrici della posa in opera del manufatto, delle opere di urbanizzazione, delle attrezzature/arredi, dal personale addetto alla gestione commerciale e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso o dalla realizzazione delle iniziative da esso previste.

6. Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà rilasciare alla Provincia idonea cauzione definitiva per un importo pari a una annualità del canone di concessione offerto, nelle forme e nei modi di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 che rimane vincolata fino alla scadenza del contratto:

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod. Civ.;

- l'impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario.

Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni.

Qualora la Provincia debba avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza della concessione.

7. Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Terni previa comunicazione dell'Ente. Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico del concessionario.

8. Possesso dei requisiti

Durante il periodo contrattuale deve essere garantito che il concessionario, sia che abbia la forma giuridica di impresa individuale sia che abbia forma societaria, sia in possesso dei requisiti di capacità giuridica ed economico finanziaria previsti nel bando di gara.

Il mancato rispetto delle disposizioni del comma precedente comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

9. Durata della Concessione - Prezzo offerto - Validità dell'Offerta - Rilascio della Concessione - Risoluzione del contratto e decadenza della Concessione - Recesso.

a) La concessione ha durata in 6 anni, rinnovabile per uguale periodo

b) Il prezzo offerto e' soggetto a revisione ISTAT dal 2° anno fino alla fine della concessione e l'offerta economica è vincolante per il proponente per un tempo non superiore a 180 gg. dalla data ultima di presentazione dell' offerta stabilito a pena di nullità nel presente bando. Entro tale periodo :

- devono essere fornite alla Provincia copie delle autorizzazioni ottenute e inerenti l' installazione del chiosco;
- le schede tecniche contenenti le descrizioni del chiosco e attestanti le specifiche tecniche richieste per l'installazione a regola d' arte;
- la certificazione di conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza del chiosco da installare;

c) la Provincia provvederà alla verifica dei documenti trasmessi **e rilascerà la concessione definitiva previa determinazione dirigenziale**, successivamente al momento della installazione del chiosco e rispettando tutte le normative vigenti, dovrà essere stilato un verbale in contraddittorio. **(la mancanza di uno di tali documenti sarà causa di esclusione dalla gara)**

N.B. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ente la data di inizio dei lavori di installazione e le relative modalità e non potrà procedere senza il previo assenso.

L'installazione del chiosco può essere posticipata soltanto ed esclusivamente in conseguenza di autorizzazione rilasciata all'aggiudicatario della concessione, dall'Amministrazione Provinciale di Terni che valuterà se ne sussistano le condizioni e per un massimo di gg. 30.

Alla scadenza dei termini sopra citati la concessione provvisoria sarà revocata.

d) Comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., la conseguente decadenza della concessione, il verificarsi di uno dei seguenti episodi di inadempimento:

- avvio di una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata a carico del concessionario;

- violazione del divieto di adibire lo spazio e le attrezzature ad usi diversi da quelli indicati nel bando e nel capitolato;
- mancato reintegro dell'importo della cauzione definitiva nel termine indicato all'ultimo comma del punto 6 del presente capitolato;
- mancato inizio della gestione commerciale entro il termine di 9 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

e) Il concessionario ha la facoltà di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal presente contratto decorso almeno due anni dalla stipula dello stesso, dandone preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

10.Cessazione degli effetti della concessione

In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (scadenza, recesso, risoluzione), il concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni consecutivi al rilascio dello spazio, che ritornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Provinciale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento al momento della consegna.

Qualora il concessionario, così come individuato in sede di procedura selettiva, non ottenga le autorizzazioni necessarie dagli Organi competenti per l'apertura dell'attività di cartoleria entro 9 (nove) mesi dalla stipula del contratto di concessione nulla potrà pretendere dall'Amministrazione concedente ad alcun titolo e ragione e dovrà rilasciare gli spazi eventualmente medio tempore occupati ripristinando lo stato dei luoghi.

11.Norme per la partecipazione alla gara

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel Bando di Gara.

12.Controversie

Per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il foro di Terni.

13.Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'ufficio Patrimonio per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs.196/2003.

14. Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT.SSA GIOIA RINALDI